## SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1084-B

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2006, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

(V. Stampati Camera nn. 193, 523, 1175 e 1231)

d'iniziativa dei deputati BOATO, LEONI, ZANELLA, BALDUCCI, FRANCESCATO e LION (193); D'ELIA, VILLETTI, TURCI, BONINO, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUEMI, BUGLIO, CAPEZZONE, DI GIOIA, MANCINI, **PIAZZA** Angelo, PORETTI. SCHIETROMA, TURCO, SATTA, D'ANTONA, ORLANDO Leoluca, PEDRINI, SQUEGLIA, PINOTTI, GRASSI, TOLOTTI, SAMPERI, LONGHI, BENVENUTO, COLUCCI, CHIAROMONTE, ATTILI, MUSI, GIACHETTI, GRILLINI, FORLANI, CORDONI, FASCIANI, BANDOLI, PIRO, BUCCHINO, DE BRASI, DATO, CRISCI, DUILIO, RUGGERI, BURTONE, CIALENTE, VENIER, FRANCI, MELLANO, BARATELLA, CANCRINI, LARATTA, SASSO, SERVODIO, BARANI e DEL BUE (523); MASCIA, FRIAS, RUSSO Franco, ACERBO, BURGIO, CANNAVÔ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI. **DURANTI**, FALOMI. **FARINA** Daniele. FERRARA, FOLENA, FORGIONE, GUADAGNO detto VLADIMIR KHALIL, LUXURIA, IACOMINO, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, RICCI Andrea, RICCI Mario, ROCCHI, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO e ZIPPONI (1175); PISCITELLO (1231)

(V. Stampato n. 1084)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 7 marzo 2007

(V. Stampato Camera n. 193-523-1175-1231-B)

approvato, senza modificazioni, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dalla Camera dei deptuati il 2 maggio 2007

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 maggio 2007

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte

\_\_\_\_

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati

## Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse.